



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai Signori Magistrati:

dott. Stefano Brusati - Presidente

dott.ssa Susanna Mantovani - Consigliere Rel.

dott.ssa Maura Mancini - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna emessa il 24/10/14 e iscritta al n. 88 del ruolo generale dell'anno 2015 posta in decisione all'udienza collegiale in data 17/11/16

promossa da

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. A. Bertuccini in forza di procura in calce al ricorso in appello

- Appellante -

contro

██████████ s.p.a. rappresentata e difesa dall'Avv. E. Irace in forza di procura a margine della memoria di costituzione di secondo grado

- Appellata -

SENTENZA N°

1144/16

Depositata il
30 NOV. 2016

R.G. 88/15

Cron. N° 4753

OGGETTO:

demansionamento
e risarcimento
danno

Minuta

depositata

in data
24 NOV. 2016

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

"Come nel ricorso in appello."

CONCLUSIONI PER L'APPELLATA

"Come nella memoria di costituzione."

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Relatore Dott.ssa Susanna Mantovani sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 18/2/14 [redacted] premesso di essere stato assunto il 2/5/84 dall' [redacted] s.p.a. - divenuta [redacted] s.p.a. a seguito della fusione per incorporazione dall'1/1/03 - con le mansioni di tecnico lavori (Ufficio Realizzazione Lavori) ed inquadramento nella 2^a categoria del CCNL del settore a far tempo dal 1991; lamentando di essere stato demansionato dal gennaio 2009 quando era stato assegnato alle mansioni di tecnico manutenzione rete (Ufficio Manutenzioni Punti Vendita Rete), ruolo riconducibile alla 3^a categoria e dal febbraio 2013 quando era stato assegnato alle mansioni di specialista ordini, ruolo riconducibile alla 4^a categoria, adiva il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere - previo accertamento della illecita e/o illegittima



dequalificazione - la reintegra nelle precedenti mansioni ed il risarcimento del danno professionale subito che quantificava in € 61.925,00 fino al momento della instaurazione del giudizio.

Si costituiva in giudizio l'██████████ s.p.a., che contestava in fatto ed in diritto quanto ex adverso dedotto sia in ordine al preteso demansionamento, che in ordine all'asserito pregiudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.

Dopo avere concesso un termine per note autorizzate, con la sentenza n. 840/14 il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.

Proponeva appello ██████████ o per I) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 132 c.p.c., 111 C. ed in subordine violazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e 24 C.; II) illogicità e difetto di motivazione, violazione dell'art. 132 c.p.c. e 111 C., omessa pronuncia; III) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2103 e 2697 c.c., 111 C. e 132 c.p.c., richiamando le difese svolte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. con riferimento al pregiudizio subito ed alla quantificazione del danno.

Resisteva in giudizio per la conferma della sentenza gravata ██████████ s.p.a., eccependo l'inammissibilità del gravame per la violazione dell'art. 434 c.p.c. e comunque la sua infondatezza.

Dopo avere escusso alcuni testi, era concesso un termine per



note conclusive.

All'esito della discussione orale delle parti, la causa veniva decisa all'udienza del 17/11/16 con dispositivo di cui era data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare sollevata da [REDACTED] s.p.a. va disattesa, ricavandosi dal contenuto del ricorso in appello le censure mosse alla sentenza di primo grado e le parti di cui viene chiesta la riforma.

[REDACTED] si duole (I) della non corretta ricostruzione dei fatti di causa, operata unicamente in base della contestata prospettazione avversaria; della violazione del principio di ripartizione dell'onere probatorio; e del mancato ingresso della prova testimoniale offerta, ribadita, ove ritenuta necessaria, in questa sede.

Lamenta inoltre (III) la erronea applicazione dell'art. 2103 c.c. per non aver il giudice a quo svolto l'accertamento sulle mansioni di fatto a lui demandate e per la erronea rilevanza attribuita alla circostanza del mantenimento del medesimo livello 3 CREA. Afferma che il Tribunale di Bologna ha equivocato sulla funzione e sul funzionamento dell'istituto in questione, che non può superare il disposto dell'art. 2103 c.c., norma inderogabile anche per la contrattazione collettiva.

Mette in rilievo, infine, come la comunicazione



dell'attribuzione del punteggio "CREA 3" nel periodo di causa sia stata sottoscritta solo dal datore di lavoro.

Le censure - che possono essere esaminati congiuntamente, perché connesse - sono fondate, risultando assorbito l'ulteriore motivo (II).

Il CCNL del settore prevede (artt. 9 e seg.) che la valutazione della professionalità del dipendente dipenda dalla combinazione dell'inquadramento delle categorie, che avviene sulla base delle declaratorie e dei ruoli professionali; e dall'apprezzamento dei singoli apporti professionali, che avviene sulla base di quattro fattori oggettivi e soggettivi (cd CREA: complessità, responsabilità, esperienza ed autonomia). Le parti sociali hanno previsto che la verifica dell'apporto professionale (CREA) avvenga in caso di assegnazione ad altro ruolo all'interno della stessa categoria o in caso di significativi cambiamenti organizzativi, tecnologici o dell'apporto professionale; al di fuori di tali ipotesi, con cadenza biennale.

La tesi difensiva dell'attuale appellata - secondo cui il sistema CREA, consentendo di verificare la posizione professionale del lavoratore sia alla luce degli aspetti oggettivi del rapporto di lavoro, che di quelli soggettivi, introduce una presunzione di legittimità della corrispondenza tra il contenuto delle mansioni e l'inquadramento riconosciuto - è fatta propria dal giudice a quo - non è condivisibile. Non



sarebbe più sindacabile lo ius variandi e dunque la verifica sia della equivalenza formale (inclusione nella stessa area professionale e salariale), ma soprattutto della equivalenza sostanziale (affinità professionale, intesa quale nucleo di professionalità comune o almeno analogo, tale da rendere possibile l'armonizzazione delle nuove mansioni con le capacità professionali acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo e consentirne ulteriori affinamenti e sviluppi). Inoltre, nella fattispecie concreta le schede di apprezzamento CREA dell'1/12/07 e dell'1/1/10 (che confermano l'inquadramento del Penati nella categoria "2° livello di CREA 3") non sono cronologicamente significative, nel senso che sono espressione della "ordinaria" verifica biennale e non del mutamento di ruolo, dato che il [REDACTED] deduce l'avvenuto demansionamento a far data dal gennaio 2009 (declassato a tecnico manutenzione rete) e dal febbraio 2013 (declassato a specialista ordini).

Ciò precisato, dalla stessa prospettazione attorea non può ravvisarsi la eccepita dequalificazione con riferimento al primo periodo, con conseguente rigetto della domanda in parte qua.

L'attuale appellante afferma, infatti, di essersi occupato, dal gennaio 2009, "quale responsabile dell'attuazione della commessa di investimento", di "autorizzare interventi di manutenzione lavori a ditta assegnataria C.Q..."; della "preno-



tazione materiali di consumo tramite magazzino..."; del "controllo e verifica contabilità di manutenzione con emissione ordini di lavoro extra C.Q."; ovvero di compiti che non sono dissimili - quanto ad autonomia e responsabilità - da quelli precedentemente espletati come tecnico lavori e non contestati dalla datrice di lavoro ("supervisionare cantieri di lavoro con ditte appaltatrici..., prenotare materiali per i lavori..., emettere ordini di lavoro alle ditte interessate..., effettuare controlli tempistico inizio/fine lavori...ivi compresa la raccolta ed il controllo delle varie certificazioni come da procedure aziendali.").

Depone in tal senso anche la condotta del [REDACTED] che nel lasso temporale in questione non ha sollevato alcuna lamentela e solo nel maggio 2013 (ovvero due mesi dopo il secondo preteso declassamento) ha messo in mora l'azienda.

Diversamente deve ritenersi per il secondo periodo, durante il quale l'attuale appellante asserisce essere stato adibito, come specialista ordini (rectius addetto amministrativo), esclusivamente a mansioni meramente amministrative di basso profilo ("inserimento ordini in appositi form e compilazione prenotazione di materiali") senza alcuna autonomia, potere decisionale e discrezionalità.

[REDACTED] pur non potendo riferire sulla attività in concreto svolta dal Penati, ha dichiarato di avere saputo che nel gennaio-febbraio 2013 il predetto era stato colloca-

to come "addetto amministrativo" e di "aver verificato di persona che era stato declassato il profilo SAP ovvero il profilo di accesso al sistema informativo, nel senso che gli fu precluso l'accesso che prima aveva quale tecnico di manutenzione di rete e gli venne permesso l'accesso solo quale addetto all'inserimento di ordini vari. Lo posso dire in quanto per questa modifica è necessario aprire un ticket di cui ho preso visione... Mi risulta che la situazione sia a tutt'oggi invariata".

██████████ ha riferito: "mi sono rivolto direttamente al ██████████ circa 4-5 volte per l'emissione di ordini di lavoro e per la relativa chiusura perché rientravano nell'area di sua competenza. Io consegno la documentazione in mio possesso (preventivo di una ditta esecutrice o di uno studio professionale) ed il ██████████ provvede ad inserire i relativi dati e ad emettere i relativi ordini di lavoro. Quando ho finito i lavori e devo pagare le ditte/studio professionale in questione, torno dal ██████████ con i consuntivi, il predetto provvede all'inserimento di questi dati e chiude gli ordini. Per quello che mi consta il Penati si occupa pertanto esclusivamente di inserimento dati...".

Le due testimonianze - ed in particolare quella del ██████████ che ha avuto, in un arco temporale significativo, diverse occasioni di raffrontarsi direttamente con il ██████████ - confortano l'assunto attoreo (cioè di espletare le mansioni



di addetto amministrativo, figura riconducibile alla 4^a categoria del CCNL applicato per il settore commerciale).

Non ostano a tale conclusione le deposizioni dei testi citati da parte appellata.

██████████ nulla ha saputo dire per conoscenza diretta sulla attività in concreto svolta dal lavoratore.

██████████ responsabile dell'unità produttiva in cui opera il Penati, che risponde gerarchicamente ad un collaboratore del citato ██████████, ha dichiarato che "dal 2013 (il Penati) svolge mansioni di esperto di inserimento ordini ovvero la figura che coadiuva i tecnici lavoro manutenzione nello inserire e verificare la corretta procedura di assegnazione dei lavori delle ditte esecutrici, nonché ai professionisti...". Peraltro tali affermazioni non solo mal si conciliano con quanto riferito dal ██████████ ma, attesa anche la loro genericità, non permettono di individuare alcun profilo di autonomia e/o complessità nell'attività di controllo che sarebbe demandata al ██████████

I compiti cui ██████████ è adibito dal febbraio 2013 risultano pertanto non corrispondenti né all'inquadramento formale della seconda categoria cui appartiene (in cui rientrano i ruoli "con piena autonomia nell'ambito delle direttive generali impartite... il coordinamento di attività di notevole complessità e/o il presidio di aree specialistiche con responsabilità diretta di risultato e/o di supporto nella

realizzazione degli obiettivi e/o nella risoluzione di problematiche); né alla professionalità acquisita quale tecnico lavori come sopra descritta, non richiedendo alcun margine di discrezionalità.

Nelle note autorizzate [redacted] s.p.a. ha dedotto in subordine che il risarcimento del danno deve essere circoscritto al periodo 22 febbraio 2012 - 25 giugno 2015 ai sensi dell'art. 2103,2^a comma c.c., come modificato dall'art. 3 del D.L.vo n. 81/15, che legittima l'adibizione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale e richiama giurisprudenza di merito che ha riconosciuto l'efficacia intertemporale della suddetta disposizione anche nei confronti di situazioni giuridiche soggettive iniziate prima della sua entrata in vigore ed ancora in essere (Trib. Roma 30/9/15 estensore Sordi).

L'eccezione non è fondata.

In base all'art. 2103 c.c. novellato il datore di lavoro può, in caso di *"modifica degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore"*, assegnare a quest'ultimo mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. E' quindi previsto che lo ius variandi possa essere esercitato unilateralmente anche in senso verticale, sempre che ci siano esigenze aziendali che giustifichino l'adibizione del dipendente a mansioni non più equivalenti alla professionali-



tà acquisita, bensì riconducibili alla declaratoria contrattuale di appartenenza.

L' [redacted] s.p.a. ha invocato l'applicazione della norma in oggetto (cfr. memoria di costituzione) senza però fornire alcuna allegazione sulla modifica della realtà produttiva e/o della organizzazione del lavoro idonea a legittimare l'adibizione del citato dipendente a mansioni inferiori.

In ogni caso, ad avviso della Corte, il vigente art. 2103 c.c. non può operare automaticamente con riferimento a fattispecie di demansionamento già in essere, essendo necessaria - e non è il caso in esame - una nuova determinazione datoriale a seguito della entrata in vigore della disposizione citata, in quanto la modifica apportata incide sia sul piano fattuale, che giuridico.

L'attuale appellante ha pertanto diritto alla reintegra nelle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti ed al risarcimento del danno patrimoniale, consistente nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare (vi è invece carenza di allegazioni in ordine al danno per la perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali).

La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che l'onere probatorio gravante sul dipendente può essere assolto anche tramite presunzioni in riferimento alla



"durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto" (così Cass. n. 29832/08; conf. Cass. n. 22930/15), in modo che si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto ossia all'esistenza del danno.

Nella fattispecie in esame il lasso temporale intercorso (dal febbraio 2013 ad oggi), l'intensità della dequalificazione (adibizione a compiti di inserimento dati) e la conoscibilità del demansionamento all'interno dell'ambiente lavorativo sono circostanze idonee a dimostrare il pregiudizio professionale subito dal [REDACTED], consistente nell'impoverimento della sua capacità professionale e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare.

La determinazione del danno patrimoniale giudizialmente accertato può avvenire anche in via equitativa eventualmente con riferimento all'entità della retribuzione risultante dalle buste - paga prodotte in giudizio (cfr. Cass. n. 7637/02; conf. Cass. n. 12253/15).

Appare equo, quale parametro di riferimento, un quarto della retribuzione netta mensile (€ 1.941,97:4 = 485,49 arrotondato in € 485,00) per tutta la durata del demansionamento (mesi 44,5) e pertanto l'importo complessivo risulta essere di €



21.582,50 (arrotondato a € 21.583,00), oltre agli accessori di legge dal dovuto al saldo.

La sentenza di primo grado va per queste ragioni in parte riformata.

In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del doppio grado - liquidate in base al DM n. 55/14 secondo il valore indeterminabile della controversia - vengono parzialmente compensate nella misura stabilita in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

- in parziale riforma della sentenza n. 840/14 del Tribunale di Bologna, ordina alla attuale appellata di reintegrare [redacted] nelle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti e la condanna a risarcirgli il danno professionale subito dal febbraio 2013 ad oggi che quantifica in € 21.583,00, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;

- liquida le spese del primo grado in € 3.600,00, oltre accessori di legge e del secondo grado in € 4.800,00, oltre accessori di legge, che pone a carico dell'attuale appellata nella misura del 50%, compensa nel resto.

Bologna, li 17/11/16

Il Consigliere Relatore

Dott.ssa Susanna Mantovani

Il Presidente

Dott. Stefano Brusati

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marisa Bossalini

13

